# Massimario di giurisprudenza amministrativa

(a cura della redazione)

Cons. Stato, Sez. II 8 novembre 2021, n. 7503 - Lotti, pres. f.f.; Ciuffetti, est. - (Omissis) ed a. (avv. Zaccone) c. Comune di Vigevano (avv. Parlato).

Sanità pubblica - Rifiuti - Abbandono - Ordine di messa in sicurezza, di ripristino dello stato dei luoghi e di verifica della necessità di bonifica dei medesimi - Condotta del proprietario del fondo.

In tema di abbandono di rifiuti l'art. 192, d.lgs. n. 152/2006 attribuisce rilievo alla negligenza del proprietario quando questi si disinteressi del proprio bene per una qualsiasi ragione e resti inerte, senza affrontare concretamente la situazione, ovvero la affronti con misure palesemente inadeguate, risultando invece esimente la diligenza del proprietario, che abbia fatto quanto risulti concretamente esigibile; sicché è imposto all'amministrazione di disporre le misure ivi previste nei confronti del proprietario che - per trascuratezza, superficialità o anche indifferenza o proprie difficoltà economiche - nulla abbia fatto e non abbia adottato alcuna cautela volta ad evitare che vi sia in concreto l'abbandono dei rifiuti. La condotta illecita del terzo - ovvero la proliferazione delle condotte illecite dei terzi - dunque non è di per sé una causa che rende non imputabile al proprietario l'evento (la trasformazione del suo terreno in discarica abusiva), né frattura il nesso di causalità tra la sua condotta colposa (id est, caratterizzata dalla trascuratezza e dalla incuria), quando costituisce un fatto prevedibile e prevenibile (1).

(1) In senso conforme cfr. Cons. Stato, Sez. V 10 giugno 2014, n. 2977, in Foro amm., 2014, 6, 1733.

\*

T.A.R. Lazio - Roma, Sez. 1 quater 9 novembre 2021, n. 11507 - L.A.R.S. Estrazione Materiali Inerti Calcarei S.r.l. (avv.ti Giammarioli e Riccio) c. Regione Lazio (avv. Privitera) ed a.

#### Cave e torbiere - Piano di coltivazione e recupero ambientale di una cava di calcare - VIA - Finalità.

La valutazione di impatto ambientale ha il fine di sensibilizzare l'autorità decidente, attraverso l'apporto di elementi tecnico-scientifici idonei ad evidenziare le ricadute sull'ambiente derivanti dalla realizzazione di una determinata opera, a salvaguardia dell'habitat essa non si limita ad una generica verifica di natura tecnica circa l'astratta compatibilità ambientale, ma implica una complessiva ed approfondita analisi di tutti gli elementi incidenti sull'ambiente del progetto unitariamente considerato, per valutare in concreto il sacrificio imposto all'ambiente rispetto all'utilità socio-economica perseguita. Nel rendere il giudizio di valutazione di impatto ambientale, quindi, l'amministrazione esercita una amplissima discrezionalità che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico, in quanto tale suscettibile di verificazione tout court sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa e istituzionale sul piano dell'apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti e della loro ponderazione rispetto all'interesse all'esecuzione dell'opera o del progetto, apprezzamento che è sindacabile dal G.A. soltanto in ipotesi di manifesta illogicità o travisamento dei fatti, nel caso in cui l'istruttoria sia mancata, o sia stata svolta in modo inadeguato, e sia perciò evidente lo sconfinamento del potere discrezionale riconosciuto all'amministrazione (1).

(1) In senso conforme cfr. T.A.R. Piemonte, Sez. I 20 aprile 2020, n. 225, in https://www.giustizia-amministrativa.it/.

\*

Cons. Stato, Sez. II 3 novembre 2021, n. 7332 - Castriota Scanderbeg, pres.; Volpe, est. - Grassetto Costruzioni S.p.A. (avv.ti Gattamelata, C. e M. Sala) c. Comune di Milano (avv.ti Cozzi, Izzo, Mandarano, Montagnani) ed a.

## Sanità pubblica - Rifiuti - Opere da eseguire su area inquinata.

Su un'area che viene scoperta essere inquinata non è ragionevole che si eseguano senz'altro opere di pubblica rilevanza prima che vengano assodate natura e grado dello stesso inquinamento, nonché stabilito se e quali interventi mitigatori o ripristinatori debbano essere preventivamente eseguiti (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

\*

T.A.R. Puglia - Bari, Sez. I 29 ottobre 2021, n. 1580 - Acquedotto Pugliese S.p.A. (avv.ti Boezio e Mola) c. Regione Puglia ed a. (n.c.) ed a.

DIRITTO E GIURISPRUDENZA AGRARIA ALIMENTARE E DELL'AMBIENTE

Ambiente - Impianto di depurazione delle acque reflue urbane - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di gas provenienti da un depuratore di acque reflue - Autorizzazione per la combustione del biogas destinato ad essere arso per alimentare l'essiccatore dei fanghi reflui, facente parte del complessivo impianto di depurazione.

L'allegato X alla parte V del d.lgs. n.152/2006, dedicato ai combustibili, si riferisce all'impiego di combustibili d'alimentazione negli impianti dei titoli I e II della parte V (quest'ultima contenente le norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera) del T.U. ambiente, prescrivendo espressamente, nella sezione 6 della parte II, per l'utilizzo in combustione del biogas proveniente da «discariche, fanghi, liquami e altri rifiuti di matrice organica», il rispetto delle modalità e condizioni previste dalla disciplina sui rifiuti (implicitamente escludendo, quindi, le disposizioni della parte V invocate dalla ricorrente). Precipitato logico di tale statuizione è che il biogas proveniente da rifiuti di matrice organica (quali i fanghi e liquami) segue la disciplina dei rifiuti e necessita, per ciò, di autorizzazione ad hoc (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

\*

Cons. Stato, Sez. II 27 ottobre 2021, n. 7189 - Castriota Scanderbeg, pres.; Frigida, est. - Anas S.p.A. (avv. Bucci) c. Comune di Irsina (n.c.).

Sanità pubblica - Rifiuti - Abbandono - Obbligo di rimozione e ripristino dello stato dei luoghi - Responsabilità dell'ANAS -Sussiste.

Il provvedimento di rimozione dei rifiuti abbandonati e di ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell'art. 192 del decreto legislativo n. 152/2006 (e precedentemente ai sensi dell'analogo art. 14, comma 3, del decreto legislativo n. 22/1997) può essere diretto tanto contro gli autori degli abbandoni di rifiuti quanto nei confronti dei proprietari o dei titolari di diritti reali o personali di godimento delle aree dove sono stati abbandonati in modo incontrollato i rifiuti, qualora vi sia stato un loro comportamento o una loro omissione, imputabile almeno a titolo di colpa. Ciò posto, l'Anas S.p.A. è senz'altro titolare di un diritto personale di godimento sulla strada dove sono stati abbandonati i rifiuti, siccome concessionaria della gestione e della manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle autostrade di proprietà dello Stato, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 143/1994 (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

\*

Cons. Stato, Sez. IV 19 ottobre 2021, n. 7021 - Giovagnoli, pres.; Rotondo, est. - (Omissis) (avv.ti Portaluri, Tolomeo) c. Regione Puglia (avv. Colelli) ed a.

Ambiente - Aggiornamento per modifica di un'autorizzazione integrata ambientale (AIA) relativa al trattamento di matrici organiche (FORSU e fanghi) con produzione di compost ed energia elettrica - Autorizzazione unica - AIA - Rapporto.

Con specifico riguardo ai procedimenti di autorizzazione unica (ex art. 12, d.lgs. n. 387/2012) e autorizzazione integrata ambientale (ex art. 29 quater e 29 sexies del d.lgs. n. 152/2006), va osservato che, sebbene siano improntati, per motivi di speditezza, sul modello procedimentale della Conferenza di servizi, nondimeno gli stessi mantengono una propria specificità e struttura poiché l'autorizzazione unica costituisce il provvedimento finale di un procedimento, nel quale convergono tutti gli atti di autorizzazione, di valutazione e di assenso afferenti i campi dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, dell'urbanistica, dell'edilizia, delle attività produttive (art. 12, cit.). L'autorizzazione integrata ambientale non costituisce quindi la mera «sommatoria» dei provvedimenti di competenza degli enti chiamati a partecipare alla Conferenza di servizi, ma è un titolo autonomo caratterizzato da una disciplina specifica, che mira a verificare la compatibilità ambientale di una determinata attività (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

\*

Cons. Stato, Sez. III 7 ottobre 2021, n. 6677 - Frattini, pres.; Tulumello, est. - Megagest s.r.l. (avv.ti Muscatello e Poliseno) c. Azienda Sanitaria Locale di Lecce (avv. Nisi).

Produzione, commercio e consumo - Alimenti - Vendita di pane parzialmente cotto - Confezionamento - Necessità - Eccezioni.

DIRITTO E GIURISPRUDENZA AGRARIA ALIMENTARE E DELL'AMBIENTE

In base al combinato disposto dell'art. 14, comma 4, l. 4 luglio 1967, n. 580, e dell'art. 1 del relativo regolamento attuativo emanato con d.p.r. n. 502 del 1998, la vendita del pane parzialmente cotto deve essere posta in essere, di regola, previo confezionamento; solo in caso di impossibilità di eseguire il preconfezionamento in area diversa da quella di vendita, può eccezionalmente farsi luogo a confezionamento in tale area, «fatte salve comunque le norme igienico-sanitarie»; poiché la finalità primaria della disposizione regolante tale attività è quella di garantire l'igiene e la sicurezza alimentare, sicuramente non è conforme a tale disciplina una modalità, quale quella accertata in concreto, che consente al singolo consumatore, prima di procedere al confezionamento, di toccare il pane per poi riporlo nell'espositore, a danno dei futuri (e ignari) clienti (1).

(1) Sull'obbligo di previo confezionamento v. Corte di giustizia CE 18 settembre 2003, in causa C-416/00, Morellato, in *Diritto & Giustizia*, 2003, 44, 113; Cass. Sez. II Civ. 27 aprile 2020, n. 8197 ord.

\*

Cons. Stato, Sez. II 5 ottobre 2021, n. 6641 - Lotti, pres. f.f.; Addesso, est. - Anas S.p.A. (già Anas-Ente Nazionale per Le Strade) (avv. Bucci) c. Comune di Scorrano (n.c.).

Sanità pubblica - Rifiuti - Bonifica di un'area mediante rimozione del materiale esistente - Competenza per l'emanazione dell'ordinanza di rimozione - Ordinanza emessa dal dirigente e non dal sindaco comunale - Illegittimità.

Ai sensi dell'art. 192, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), norma speciale che prevale sull'art. 107, comma 5, T.U. 18 agosto 2000, n. 267, è illegittima - per difetto di competenza - una ordinanza emessa dal dirigente, e non dal sindaco comunale, nei confronti della S.p.A. A.N.A.S. e di due imprese, con la quale è stata ingiunta la bonifica di un tratto autostradale inquinato mediante rimozione, recupero e smaltimento dei rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi (1).

(1) In senso conforme cfr.: Cons. Stato, Sez. V 6 settembre 2017, n. 4230, in Riv. giur. edil., 2017, 5, I, 1167; Cons. Stato, Sez. V 29 agosto 2012, n. 4635, in Foro it., 2012, 12, III, 607; Cons. Stato Sez. V 25 agosto 2008, n. 4061, in questa Riv., 2009, 3, 221.

\*

T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V 30 settembre 2021, n. 6125 - Abbruzzese, pres.; Maffei, est. - Città Metropolitana di Napoli (avv. Viviani) c. Comune di Frattamaggiore (n.c.).

# Sanità pubblica - Rifiuti - Abbandono - Recinzione del fondo - Assenza - Responsabilità del proprietario - Esclusione.

La fattispecie di illecito ambientale disciplinata dall'art. 192 del d.lgs. n. 152 del 2006 è improntata a criteri di rigorosa tipicità, di talché non può residuare spazio alcuno per una responsabilità oggettiva o «di posizione» del titolare del diritto dominicale, come tale non ammessa dal diritto nazionale e da quello europeo. L'obbligo di diligenza gravante sul proprietario di un fondo va sempre valutato secondo criteri di ragionevole esigibilità, con la conseguenza che va esclusa la responsabilità per colpa anche quando sarebbe stato possibile evitare il fatto solo sopportando un sacrificio obiettivamente sproporzionato. In tale ottica, la mancata recinzione del fondo, con effetto contenitivo dubitabile, atteso che non sempre la presenza di una recinzione è di ostacolo allo sversamento dei rifiuti, non può comunque costituire di per sé prova della colpevolezza del proprietario, rappresentando la recinzione una facoltà e non un obbligo (1).

(1) In senso conforme cfr. T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sez. I 20 giugno 2019, n. 1235, in https://www.giustizia-amministrativa.it/; Cons. Stato, Sez. V 28 settembre 2015, n. 4504, in Diritto & Giustizia, 2015, 7 ottobre; Cons. Stato, Sez. IV 15 dicembre 2017, n. 5911, in https://www.giustizia-amministrativa.it/; Cons. Stato, Sez. V 22 febbraio 2016, n. 705, ivi, e da ultimo Cons. Stato, Sez. I 15 giugno 2020, n. 1192 parere, ivi.

\*

T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Sez. I 29 settembre 2021, n. 294 - Settesoldi, pres.; Sinigoi, est. - Ceschia ed a. (avv. Scavone) c. Comune di San Daniele del Friuli (avv. Pupulin) ed a.

#### Ambiente - Attività di allevamento industriale di bovini - Svolgimento della procedura di VAS.

Riguardo al «momento» di svolgimento della procedura di VAS tale valutazione deve essere effettuata prima dell'approvazione del piano in quanto tale normativa ha individuato, quale unico limite temporale inderogabile per l'espletamento della valutazione ambientale, la data di approvazione e non di adozione; tanto che l'art. 11, comma 5, d.lgs. n. 152 del 2006, ha dichiarato espressamente annullabili i provvedimenti di approvazione degli strumenti pianificatori, ove non siano stati preceduti dal subprocedimento in questione. La procedura di VAS - quale passaggio endo-procedimentale - non deve avvenire al momento dell'adozione del piano o programma. Invece, dovrà essere esperita prima del varo finale dello stesso, consistente nell'approvazione, affinché la verifica dell'incidenza delle scelte urbanistiche sugli aspetti di vivibilità ambientale del territorio avvenga nel momento in cui tali scelte stiano per divenire definitive. Atteso che la VAS è volta a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente, sì da

rendere compatibile l'attività antropica con le condizioni di sviluppo sostenibile e ad integrare le scelte discrezionali tipiche dei piani e dei programmi, è del tutto ragionevole che venga esperita prima dell'approvazione del piano, piuttosto che alla data della adozione, per far sì che la verifica dell'incidenza delle scelte urbanistiche sugli aspetti di vivibilità ambientale del territorio avvenga nel momento in cui tali scelte stanno per divenire definitive.

(1) In senso conforme cfr. Cons. Stato, Sez. IV 26 settembre 2019, n. 6438, in https://www.giustizia-amministrativa.it/.

\*

T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V 29 settembre 2021, n. 6104 - Abbruzzese, pres.; Maffei, est. - Di Maro ed a. (avv.ti Pagano) c. Regione Campania (avv. De Gennaro).

#### Ambiente - VIA e VAS - Principio di precauzione

L'intera normativa di cui al d.lgs. n. 152/2006 è ispirata al rispetto del principio di precauzione, cosicché affermare che le procedure di VIA e VAS ivi previste siano state rispettate significa anche che il principio stesso è stato presuntivamente rispettato. Ciò posto, non si può a priori escludere che il rispetto di tali procedure non sia sufficiente e che quindi uno spazio per l'ulteriore applicazione del principio rimanga, ma simili affermazioni devono tenere in considerazione i criteri individuati dalla giurisprudenza, conformi del resto alla comune logica. Infatti, l'applicazione del principio non si può fondare sull'apprezzamento di un rischio puramente ipotetico, fondato su mere supposizioni allo stato non ancora verificate in termini scientifici (1).

(1) In senso conforme cfr. Corte di giustizia CE 9 settembre 2003, in causa C-236/01, Monsanto, in questa Riv., 2003, 551; Corte di giustizia CE 5 febbraio 2004, in causa C-24/00, Commissione vs. Repubblica Francese, in *Diritto & Giustizia*, 2005, 12, 103, nonché, nella giurisprudenza nazionale, Cons. Stato, Sez. VI 19 gennaio 2010, n. 183, in Riv. giur. amb., 2010, 3-4, 610.

\*

T.R.G.A. Trento 29 settembre 2021, n. 150 - Rocco, pres.; Polidori, est. - Prampolini, Presidente nazionale e rappresentante legale *pro tempore* dell'associazione denominata LEAL Lega Antivisezionista ODV (avv. Loprete) c. Provincia autonoma di Trento (avv.ti Bernardi, Cattoni e Azzolini) ed a.

Animali - Abbattimento orsi - Ordinanza contingibile e urgente con cui viene disposto l'abbattimento di un orso - attuale e grave pericolo per la pubblica incolumità - Valutazione -Necessità.

Ai fini della legittima adozione di un'ordinanza contingibile e urgente con cui viene disposto l'abbattimento di un orso, l'autorità competente deve valutare caso per caso la situazione fattuale e ravvisare la sussistenza di un attuale e grave pericolo per la pubblica incolumità, tale da non consentire il ricorso alle procedure disciplinate da specifiche disposizioni (nella specie, l'art. 1, comma 1, della legge provinciale n. 9/2018) e l'adozione di misure energiche alternative (1).

(1) In senso conforme cfr. T.R.G.A. Trento 16 aprile 2021, n. 56, in questa Riv., 2021, 3, con nota di D. RUSSO, Orsi problematici e discrezionalità amministrativa.

\*

Cons. Stato, Sez. IV 27 settembre 2021, n. 6473 - Forlenza, pres. ed est. - Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e Presidenza del Consiglio dei Ministri (Avv. gen. Stato) c. Alpha Consulenze di Gian Piero Phil Moschetti (avv.ti Sandulli e Cimino) ed a.

Sanità pubblica - Rifiuti - Impianto di compostaggio e digestione anaerobica, finalizzata alla produzione di biogas ed energia rinnovabile - Valutazione di compatibilità «in concreto».

La circostanza che gli impianti di trattamento di rifiuti da biomassa e di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono stati considerati - già dal legislatore - compatibili con qualsiasi destinazione dei terreni, non comporta una automatica autorizzabilità di tali impianti, ma solo che la loro natura non è di per sé preclusiva alla collocazione in qualsiasi zona, ferma restando la valutazione di compatibilità «in concreto», con riferimento al sito individuato (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

\*

T.A.R. Puglia - Bari, Sez. II 23 settembre 2021, n. 1387 - Adamo, pres; Ieva, est. - Comune di Trani (avv. Sticchi Damiani) c. Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) - Puglia (n.c.) ed a.

Ambiente - Autorizzazione con plurime prescrizioni d'obbligo alla realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di bio-metano ed ammendante di qualità da trattamento di rifiuti F.O.R.S.U. - Illegittimità.

L'autorizzazione ambientale si connota come una tipica autorizzazione costitutiva, in quanto è «concessa» per un tempo prestabilito e dunque non sussiste in capo al destinatario alcun precostituito diritto a ottenerla; può essere rilasciata solo dopo che la pubblica amministrazione abbia valutato i vari interessi rilevanti, che vengono in evidenza nel corso dell'iter procedimentale (1).

(1) Sul punto v. T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III 4 maggio 2020, n. 4618, in https://www.giustizia-amministrativa.it/.

\*

T.A.R. Campania - Napoli, Sez. VI 16 agosto 2021, n. 5511 - Scudeller, pres.; Vampa, est. - Pugliese (avv. Molinaro) c. Comune di Procida (n.c.) ed a.

Ambiente - Richiesta di accesso alle informazioni ambientali - Necessità che la richiesta di accesso sia formulata specificamente con riferimento alle matrici ambientali potenzialmente compromesse.

La richiesta di accesso alle informazioni ambientali non esime il richiedente dal dimostrare che l'interesse, che intende far valere, ha natura ambientale, ed è volto alla tutela dell'integrità della matrice ambientale, non potendo ammettersi che dell'istituto si possa fare un utilizzo per finalità ad esso estranee; di qui la necessità che la richiesta di accesso sia formulata specificamente con riferimento alle matrici ambientali potenzialmente compromesse e fornire una ragionevole prospettazione di tali effetti negativi (1).

(1) In senso conforme cfr. Cons. Stato, Sez. V 13 marzo 2019, n. 1670, in https://www.giustizia-amministrativa.it/; Cons. Stato, Sez. V 17 luglio 2018, n. 4339.

\*

Cons. Stato, Sez. IV 13 agosto 2021, n. 5877 - Maruotti, pres.; Pizzi, est. - Traverso ed a. (avv. Granara) c. Regione Liguria (avv.ti Crovetto e Castagnoli) ed a.

#### Ambiente - Impianti eolici - Impatto visivo.

Negli articoli 3.1, lett. b), e 3.2, lett. e), dell'allegato IV al d.m. 10 settembre 2010 viene prescritto l'esame dell'interferenza visiva e dell'impatto visivo per «centri abitati», «beni culturali e paesaggistici», punti panoramici o belvedere distanti in linea d'aria almeno («non meno») di 50 volte l'altezza massima del più vicino aerogeneratore. L'esistenza di case sparse non integra la nozione di «centro abitato» e le citate disposizioni dell'allegato IV del d.m. 10 settembre 2010 non indicano affatto il perimetro dell'area entro il quale non sarebbe possibile rilasciare il provvedimento favorevole di compatibilità paesistica, ma al contrario indicano la distanza minima («non meno di 50 volte l'altezza massima del più vicino aerogeneratore») oltre la quale si deve valutare l'impatto visivo dell'impianto eolico.

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

\*

Cons. Stato, Sez. IV 5 agosto 2021, n. 5768 - Maruotti, pres.; Gambato Spisani, est. - Solvay Chimica Italia S.p.A. (avv.ti Lo Pinto e Cintioli) c. Comune di Rosignano Marittimo (avv. Anile) ed a.

## Sanità pubblica - Rifiuti - Differenze tra inquinamento, bonifica e rifiuto.

Il concetto di inquinamento e quello di bonifica sono distinti da quello di rifiuto, ed infatti ai sensi dell'art. 239, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 152/2006 la disciplina delle bonifiche non si applica «all'abbandono dei rifiuti disciplinato dalla parte quarta del (...) decreto». Ciò risponde evidentemente a logica, prima che a diritto, perché non necessariamente l'abbandono di un rifiuto genera un inquinamento in senso proprio e richiede una bonifica. Si tratta però di un'eventualità possibile, e quindi il legislatore dispone, anche qui, che come regola i rifiuti abbandonati vadano senz'altro rimossi, ai sensi dell'art. 192 del decreto, e dispone poi con l'art. 239, comma 2, lett. a), seconda parte che «qualora, a seguito della rimozione, avvio a recupero, smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, si accerti il superamento dei valori di attenzione, si dovrà procedere alla caratterizzazione dell'area ai fini degli eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale».

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

\*

Cons. Stato, Sez. VI 4 agosto 2021, n. 5742 - Santoro, pres.; De Luca, est. - Enipower S.p.A. (avv.ti Capria, Lirosi e Marocco) c. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed a. (Avv. gen. Stato) ed a.

## Ambiente - Centrale di produzione di energia elettrica - Sito di interesse nazionale di Brindisi.

Il proprietario non responsabile dell'inquinamento è tenuto, ai sensi dell'art. 245, comma 2, d.lgs. n. 152/06, ad adottare le misure di prevenzione di cui all'art. 240, comma 1, lett. i) e le misure di messa in sicurezza d'emergenza, non anche la messa in sicurezza definitiva, né gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale. A tale regime fa eccezione l'ipotesi in cui il proprietario, ancorché non responsabile - presumibilmente motivato dalla necessità di evitare le conseguenze derivanti dai vincoli che gravano sull'area sub specie di onere reale e di privilegio speciale immobiliare ovvero, più in generale, di tutelarsi contro una situazione di incertezza giuridica, prevenendo eventuali responsabilità penali o risarcitorie - abbia attivato volontariamente gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale, assumendo spontaneamente l'impegno di eseguire un complessivo intervento di bonifica. In tale caso, il progetto di bonifica dovrà essere eseguito in conformità alle misure proposte dall'istante e approvate dall'Amministrazione, come integrate dalle eventuali ulteriori prescrizioni poste dalla stessa autorità amministrativa che siano rispettose dei canoni della prevedibilità, dell'adeguatezza e della proporzionalità. L'assunzione volontaria dell'obbligo di bonifica da parte del proprietario interessato, come pure chiarito da questo Consiglio, comunque, non esclude né il potere/dovere dell'Amministrazione di individuare il responsabile dell'inquinamento, né, a fortiori, elide il dovere di quest'ultimo di porre rimedio all'inquinamento stesso (1).

(1) In senso conforme cfr. Cons. Stato, Sez. IV 1° aprile 2020, n. 2195, in Foro amm., 2020, 4, 781.

\*

Cons. Stato, Sez. IV 26 luglio 2021, n. 5542 - Maruotti, pres.; Loria, est. - Immobiliare Promez S.r.l. (avv.ti C. e M. Sala) c. Comune di Arese (avv.ti G.M. e G. Menzani) ed a.

Sanità pubblica - Rifiuti - Area adibita almeno in parte a cava per materiali inerti provenienti da scavi e ormai dismessa - Messa in sicurezza e caratterizzazione del sito - Bonifica spontanea di un sito inquinato.

Nel caso di bonifica spontanea di un sito inquinato, il proprietario ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell'inquinamento per le spese sostenute, a condizione che sia stata rispettata la procedura amministrativa prevista dalla legge ed indipendentemente dall'identificazione del responsabile dell'inquinamento da parte della competente autorità amministrativa, senza che, in presenza di altri responsabili, trovi applicazione il principio della solidarietà (1).

(1) In senso conforme cfr. Cass. Sez. III Civ. 22 gennaio 2019, n. 1573 ord., in Giust. civ. Mass., 2019.

\*

T.A.R. Marche, Sez. I 24 luglio 2021, n. 600 - Conti, pres.; Ruiu, est. - Pigliapoco ed a. (avv. Borgani) c. Comune di Montecassiano (avv. Cioverchia) ed a.

## Ambiente - Industrie insalubri - Competenze del sindaco.

Con specifico riguardo alle competenze del sindaco in materia di industrie insalubri riconosciutigli dagli artt. 216 e 217 del testo unico delle leggi sanitarie di cui al r.d. n. 1265 del 1934, tali poteri sindacali e comunali devono essere correttamente inquadrati nel più ampio contesto normativo di riferimento, come si è evoluto ed è oggi vigente; essi, in particolare, in presenza di competenze statali e regionali fondate su titoli speciali di attribuzione normativa di tutela ambientale, devono ritenersi recessivi rispetto ai pareri e agli atti di assenso o di diniego provenienti dalle autorità tecniche (1).

(1) In senso conforme cfr. Cons. Stato, Sez. I 30 settembre 2019, n. 2534, in Foro amm., 2019, 9, 1486.

\*

T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. I 23 luglio 2021, n. 674 - Gabbricci, pres.; Limongelli, est. - Cartiere Villa Lagarina S.p.A. (avv.ti Mascotto, Pellegrini e Signor) c. Provincia di Mantova (avv.ti Persegati Ruggerini e Salemi) ed a.

Ambiente - AIA - Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di una centrale termo-energetica - Reiterazione delle medesime violazioni - Provvedimento di diffida con contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato.



Ai sensi dell'art. 29 decies, comma 9, lett. b), Codice dell'ambiente, in caso di reiterazione delle medesime violazioni per più di due volte nel corso di un anno da parte di un soggetto titolare di autorizzazione integrata ambientale, l'Amministrazione può emanare un provvedimento di diffida con contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato; conseguentemente, la società destinataria di un primo atto di diffida cui ha dato esecuzione senza prestare acquiescenza, ha interesse al ricorso al fine di evitare che un'eventuale futura contestazione, analoga a quella oggetto dell'impugnata diffida, comporti la sospensione dell'AIA. (1).

(1) In senso conforme cfr. T.R.G.A. Trento, Sez. I 10 novembre 2017, n. 300, in Foro amm., 2017, 11, 2291